

CIRCOLARE N. 11
5 MARZO 2015

Legge di stabilità 2015: reverse charge per le cessioni di pallet

© Copyright 2015 Acerbi & Associati®

Come commentato con la circolare di Studio n. 5/2015, **a decorrere dal 1 gennaio 2015, le cessioni di bancali in legno usati effettuate da imprese nei confronti di altro soggetto passivo devono essere fatturate con applicazione del meccanismo dell'inversione contabile**, senza quindi che il cedente addebiti l'Iva e con l'**indicazione in fattura** dell'annotazione "**inversione contabile**".

Il comma 629 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per il 2015 ha ampliato infatti l'ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge: l'intento è quello di limitare le frodi Iva in settori considerati "rischiosi".

La disciplina comunitaria consente agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile in relazione a specifici beni e servizi, a condizione che gli Stati stessi ne diano comunicazione al Comitato Iva e forniscano le informazioni relative all'ambito di applicabilità della misura, al tipo e alle caratteristiche della frode.

Tra le varie modifiche apportate vi è appunto quella relativa all'art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, nel quale, accanto alle fattispecie già contemplate dalla disposizione (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica"), è stato inserito il riferimento ai "**bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo**".

Pertanto il meccanismo dell'inversione diventa applicabile anche con riferimento alle cessioni di pallet:

- effettuate in Italia a partire dal 01.01.2015;
- aventi ad oggetti bancali usati;
- da parte di soggetti passivi Iva nei confronti di soggetti passivi Iva nazionali.

Quindi, per tali tipologie di operazioni **il cedente**, deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, con l'annotazione obbligatoria "inversione contabile" e con l'eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972).

Dal canto suo **il soggetto acquirente** deve:

- integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- annotare il documento integrato nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
- annotare lo stesso documento anche nel registro degli acquisti per beneficiare della detrazione.

Si tratta di una modifica che ha un rilevante impatto in termini operativi: questo alla luce del fatto che sono numerose le imprese che, una volta utilizzati i bancali in legno ricevuti contestualmente all'acquisto della merce, si trovano a doverli smaltire e quindi a venderli ad altre imprese che si occupano del riciclo.

Va precisato però che **l'inversione contabile non "scatta" quando il bancale viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata: in tal caso l'operazione è accessoria rispetto alla cessione principale e si applica pertanto il disposto dell'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 secondo cui tali operazioni seguono il trattamento Iva previsto per l'operazione principale.**